



**CITTÀ DI BRA**  
provincia di Cuneo  
RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA  
SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
**Ufficio Commercio**

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE E ESTETISTA**

Deliberazione del Consiglio Comunale n..... del .....

## **ARTICOLO 1**

**(Oggetto del Regolamento)**

### 1. *Acconciatore.*

*L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, ed ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura possono svolgere anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.*

*Le fonti normative che disciplinano l'attività di acconciatore sono la Legge 17 agosto 2005 n. 174, la Legge 14 febbraio 1963 n. 161, la Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, la Legge 29 ottobre 1984 n. 735 nelle parti compatibili con la Legge n. 174/2005, la Legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché le disposizioni del presente regolamento.*

### 2. *Estetista.*

*L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.*

*Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, previsti dalla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e dai suoi decreti ministeriali attuativi vigenti, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici conformi alle norme comunitarie vigenti.*

*Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.*

*Le fonti normative che disciplinano l'attività di estetista sono la Legge 4 gennaio 1990 n. 1, la Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54, la Legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché le disposizioni del presente regolamento, con esclusione dei soggetti riconducibili alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013*

## **ARTICOLO 2**

### **(Commissione Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista. Soppressione- attribuzione delle funzioni)**

*1. La Commissione consultiva comunale prevista dall'art. 2/bis della Legge 14.2.1963, n. 161, come modificata dalla Legge 23.12.1970, n.1142, viene soppressa ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267. Le relative funzioni, pertanto, sono attribuite all'Ufficio commercio.*

*2. Per ogni variazione del presente Regolamento, il Comune provvederà ad acquisire i pareri:*

- delle Associazioni degli operatori dei settori più rappresentativi a livello provinciale;*
- delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale;*
- del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL CN2;*
- dell'Ufficio di Polizia locale.*

*Il Comune può convocare riunioni con Associazioni di categoria e Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative per una verifica delle problematiche generali della categoria, quali: orari, festività, etc.*

## **ARTICOLO 3**

### **(Modalità di svolgimento dell'attività)**

- 1. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.*
- 2. Gli operatori in attività possono effettuare anche servizi a domicilio dei clienti, su richiesta degli stessi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale e igienico sanitarie.*
- 3. Le attività del presente regolamento possono essere, altresì, esercitate presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente, comunità varie di cui all'articolo 7 bis del presente regolamento, oltre che in alberghi, centri commerciali, caserme, palestre, circoli privati, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, comprovata disponibilità ed idoneità dei locali e nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme vigenti, nonché degli orari di cui all'art. 13 comma 2.*

4. *Le attività di acconciatore e/o estetista possono essere svolte anche in locali di abitazione dell'esercente, a condizione che l'interessato presenti preventivamente Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune e che per i locali sia presente l'idoneità igienico-sanitaria di cui al presente regolamento.*
5. *Per l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento la "dimostrazione" di prodotti della cosmesi o di altro è soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 5, a condizione che:*
  - a) *i soggetti che effettuano le prestazioni, ove non siano in possesso del relativo requisito professionale, non eseguano le attività predette se non sotto il diretto controllo di persona abilitata all'esercizio della professione;*
  - b) *i locali e le attrezzature abbiano i requisiti conformi alla vigente legislazione in materia di agibilità degli edifici per l'utilizzo previsto.*
6. *Le attività di cui al presente regolamento esercitate temporaneamente in occasione di eventi e manifestazioni sono soggette alla SCIA di cui all'art. 5.*
7. *Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento possono cedere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela al solo fine della continuità dei trattamenti in corso; in tal caso non si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e successive modificazioni.*

#### **ARTICOLO 4** **(Requisiti per l'esercizio dell'attività)**

1. *L'attivazione di un nuovo esercizio di acconciatore o estetista, od il trasferimento di sede degli stessi, o la modifica dell'attività, è subordinata alla presentazione al Comune di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, come da modello reperibile al seguente indirizzo elettronico:*

<https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=004029&IdSU=Suap&IdPage=Mod>

2. *Per ogni sede dell'impresa esercente l'attività di acconciatore o di estetista deve essere designato un differente responsabile tecnico, a titolo non esaustivo identificabile nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa con contratto conforme alla vigente normativa sul diritto del lavoro.*

2bis. *Il soggetto preposto in possesso del requisito professionale che assume la responsabilità tecnica deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune contestualmente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura. In caso di assenza per malattia, il responsabile tecnico deve essere sostituito con tempestiva comunicazione al competente ufficio SUAP .*

2ter. *Il recesso dall'incarico di responsabile tecnico o la scadenza dello stesso devono essere comunicati al SUAP competente: la comunicazione di recesso dall'incarico da parte del responsabile tecnico deve contenere la dichiarazione di recesso notificata al titolare dell'attività. Il titolare dell'attività deve sospendere l'esercizio sino alla nomina del nuovo responsabile, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 15 del presente regolamento.*

3. *Un'impresa può essere titolare di più esercizi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona distinta, in possesso del necessario requisito professionale.*

4. *Un esercente che oltre alla propria attività sia titolare di un esercizio presso una convivenza, per svolgere il servizio esclusivamente a favore dei membri della stessa deve garantire la presenza del responsabile tecnico nei modi previsti dal comma precedente oppure svolgendo l'attività in orari diversi da quello della sede principale.*

5. *Le attività di acconciatore ed estetista disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte congiuntamente dallo stesso titolare negli stessi locali, previa presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività alle condizioni di cui al precedente articolo e con le seguenti prescrizioni:*

- *presenza di un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali previsti per le attività esercitate;*
- *i locali dedicati alle differenti prestazioni dovranno essere separati distintamente;*
- *possono essere in comune i bagni ed i locali non destinati ai trattamenti (attesa, reception).*

*Qualora il titolare ceda un ramo d'azienda le attività sono scisse ed a tal fine dovrà essere presentato il subingresso per una delle due attività; i locali dedicati all'attività oggetto di subingresso dovranno essere nettamente separati con pareti continue dai locali dedicati all'altra attività, dotati di servizi igienici indipendenti e di ingresso autonomo.*

Ognuna delle attività deve rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti, ed ognuno dei titolari deve essere in possesso dei necessari requisiti professionali.

6. Qualora vengano a mancare la figura del soggetto in possesso del requisito professionale per una o più della attività autorizzate, l'attività è sospesa con applicazione delle norme di cui al successivo articolo 11.

7. In caso di acquisto di azienda esercente sia l'attività di acconciatore sia quella di estetista, la voltura della relativa autorizzazione/denuncia di inizio attività/Segnalazione Certificata di Inizio Attività è subordinata alla presenza di entrambi i requisiti professionali. Qualora manchi il requisito professionale per una delle attività regolamentate dal presente regolamento è ammessa la sospensione dell'attività per un anno al fine di acquisire i requisiti ed ottenere la conseguente voltura dell'autorizzazione amministrativa/denuncia di inizio attività/Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad esercitare tale attività.

## **ARTICOLO 5**

### **(Procedure di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) – Sportello Unico Attività Produttive)**

1. All'atto della presentazione della SCIA devono essere presenti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento, la cui presenza è oggetto di autocertificazione da parte dei soggetti interessati.

In particolare per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, la loro presenza deve essere autocertificata utilizzando l'apposita modulistica i cui contenuti sono concordati con l'ASL.

In caso di presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA allo Sportello Unico Attività Produttive.

Qualora dalle verifiche sulle autocertificazioni relative ai requisiti succitati se ne rilevi l'insussistenza o la non veridicità, è disposto il divieto di esercitare l'attività, segnalando agli organi competenti la presenza di false dichiarazioni.

Copia delle autocertificazioni relative ai requisiti igienico-sanitari viene inviata all'ASL per lo svolgimento delle attività di controllo delle stesse.

2. Tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività di acconciatore ed estetista, quali aperture, modifiche, subingressi, trasferimenti di sede, sono assoggettati alle procedure dello Sportello Unico Attività Produttive ai sensi del D.P.R. n. 160/2010

## **ARTICOLO 6**

### **(Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio dell'attività)**

1. Fermi restando i requisiti igienico – sanitari, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):

a) **Acconciatori** mq. 14 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di Lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;

b) **Estetisti** mq. 14.

2. Per l'esercizio delle attività di estetista e dei mestieri affini, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala d'attesa.

## **ARTICOLO 7**

### **(Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti)**

1. Per gli esercizi non preesistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere le seguenti caratteristiche:

a) I locali devono essere adibiti esclusivamente a tale attività, non essere direttamente comunicanti con quelli eventualmente adibiti a civile abitazione.

b) Un'altezza non inferiore a mt. 2.70. Qualora vi sia la presenza di personale dipendente, l'altezza non deve essere inferiore a mt. 3, con possibilità di deroga come previsto dall'allegato 4 punto 1.2.4 dell'art. 63 comma 1, del Dlg.81/08.

c) Una superficie areo-illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento o comunque in linea con quanto previsto dalle vigenti normative in materia di luoghi di lavoro. Dove l'illuminazione naturale è insufficiente soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (Dlg81/08 e s.m.i.). In tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili.

- d) I servizi igienici interni all'edificio in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi, in particolari casi (centri storici) anche servizi igienici esterni all'unità locale in comune con altre attività sottoposti ad autorizzazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente. Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimenti ricoperti di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1,50, dotati di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti ad attività di acconciatore e/o estetista, di antibagno con porta a chiusura automatica e, ove tecnicamente possibile, ventilata naturalmente o meccanicamente.
- e) Gli impianti tecnologici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa, ed in particolare devono essere certificati con apposita dichiarazione di conformità prevista dal DM 37/2008.

2. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa e di facile esecuzione, con esclusione delle tappezzerie in carta: è consentita la tinteggiatura dei locali, purché vengano utilizzati smalti a base acrilica o equivalente, facilmente lavabili e disinfettabili. Gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimento devono essere arrotondati in caso rifacimento del pavimento.

3. Nei locali in cui si esercita l'attività di acconciatori devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale simile riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente, installati su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavandino di metri 0,30, dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura; tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto. I lavatesta devono essere ad acqua corrente, con dispositivo per lo scarico diretto delle tubature. L'esercente dell'esercizio è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

4. Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di retrobottega; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido cambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.lgs. 81/08 e s.m.i.).

5. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate del presente Regolamento devono essere dotati di pattumiera con apertura a pedale, lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie; in relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

6. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio: di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il primo soccorso.

7. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di acconciatore debbono essere forniti di sedili rivestiti in materiale lavabile. Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia capo, il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

8. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche; tali precauzioni hanno anche lo scopo di impedire la trasmissione e la diffusione di agenti patogeni quali i virus delle epatiti o di altri agenti patogeni quali l'HIV (causa dell'AIDS) e devono essere rispettate anche dal personale dipendente:

- a) L'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro che ne consenta la verifica dello stato della perfetta nettezza;
- c) Prima di iniziare ciascun servizio il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) Nell'attività che prevedono un contatto diretto e manuale la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- e) Per ogni nuovo cliente deve essere usata biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f) Le persone manifestatamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
- g) Tutti gli strumenti riutilizzabili devono essere sterilizzati, o sottoposti a disinfezione chimica ad alto livello dopo essere stati puliti da residui organici e accuratamente lavati;

h) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;  
i) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore: è proibito l'uso di piumini;  
l) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;  
m) gli strumenti taglienti monouso e gli altri rifiuti a rischio infettivo devono essere gestiti conformemente alle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti.  
9. Qualora il confezionamento di prodotti comporti la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, è opportuno l'utilizzo di cappa di aspirazione avente i requisiti tecnici idonei a garantire la massima riduzione del rischio chimico conseguente.

#### **ARTICOLO 7 bis**

**(Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati)**

1. Nel caso di attività esercitata in sede fissa, all'interno delle strutture in oggetto dovranno essere rispettati i requisiti previsti negli articoli 7 e seguenti del presente regolamento. In deroga a quanto previsto dall'art. 7 il servizio igienico potrà essere nelle vicinanze, anche non ad uso esclusivo.

2. Le attività di acconciatore possono esercitarsi anche nel letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività, e quindi previo parere del servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura: per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.

3. Per quanto riguarda gli strumenti dell'attività professionale, per dette incombenze dovranno essere conformi a quanto previsto dal precedente art. 7.

#### **ARTICOLO 7 ter**

**(Requisiti igienici per l'attività svolta nel domicilio dell'esercente)<sup>1</sup>**

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente, previa presentazione di apposita SCIA di cui all'art. 5 attestante il possesso dei requisiti professionale e igienico sanitari.

#### **ARTICOLO 7 quater**

**(Altre disposizioni igienico sanitarie)**

1. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

2. Eventuali modifiche alla disciplina dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista potranno essere approvate con Determinazione dirigenziale previo parere conforme dei competenti organi tecnici dell'A.S.L. CN 2 e delle associazioni di categoria.

#### **ARTICOLO 8**

**(Subingresso per atto tra vivi)**

Il subingresso per acquisto o affitto d'azienda nell'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista è subordinato ad una SCIA di cui all'art. 5.

#### **ARTICOLO 9**

**(Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'attività)**

1. Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'attività, relativamente ad impresa avente i requisiti di cui alla legge 443/1985 (legge quadro sull'artigianato), il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono richiedere, entro 6 mesi dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un

---

<sup>1</sup>Art. 2 comma 3 della legge n. 174 del 17 agosto 2005.

quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persone qualificate. La relativa SCIA deve essere presentata entro sei mesi dall'evento.

2. Decorso il quinquennio, ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, vengono meno gli effetti della presentazione della SCIA e l'attività deve essere cessata, salvo che l'interessato non comprovi il possesso dei requisiti soggettivi.

### **ARTICOLO 10** **(Affitto di poltrona /cabina)<sup>2</sup>**

*I titolari di attività di estetista o di acconciatore regolarmente in esercizio possono concedere in uso a terzi, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa e dietro pagamento di un determinato corrispettivo una o più postazioni di lavoro della propria attività, comprendenti una porzione dell'immobile e le attrezzature fisse funzionali alla prestazione svolte, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali e della riconoscibilità dei soggetti coinvolti.*

### **ARTICOLO 10 bis** **(Elementi del contratto di affitto di Poltrona/cabina)**

*L'affitto di poltrona/cabina è ammesso unicamente per l'esercizio di attività esercitate dal titolare/locatore relativamente ai locali in cui viene esercitata l'attività: acconciatore, estetista o entrambi.*

*Il contratto deve essere realizzato sotto forma di atto pubblico o scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate e deve obbligatoriamente contenere i seguenti specifici elementi:*

- *durata, facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;*
- *la superficie data in uso, con relativa planimetria allegata;*
- *la puntuale identificazione delle postazioni date in uso (poltrona o cabina), indicate in apposita planimetria allegata, che non potranno essere utilizzate contemporaneamente dal locatore;*
- *la tipologia di attività che verrà esercitata presso la poltrona/cabina concesse in affitto e le modalità e condizioni di esercizio della stessa (orari, giorni, ecc.);*
- *il rapporto economico tra le parti;*
- *la responsabilità assunta dalle singole parti, compresa quella relativa agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti e all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.*

### **ARTICOLO 10 ter** **(Limiti e competenze del locatore e del conduttore in caso di affitto di poltrona)**

1. *L'affittuario deve garantire il possesso dei requisiti professionali richiesti per l'attività svolta (acconciatore/estetista).*
2. *I due soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale – locatore e affittuario - svolgono la propria attività in veste di autonomi imprenditori, senza che tra gli stessi vi siano reali elementi di commistione rispetto all'utilizzo dei locali. A tal fine, oltre al pagamento di un canone di affitto che può comprendere anche l'utilizzo delle attrezzature e dei materiali, è necessario che ognuno intervenga esclusivamente sulla propria clientela, intendendosi per tale quella alla quale verrà poi rilasciata la relativa propria ricevuta fiscale, con esclusione di qualsiasi scambio di prestazioni.*
3. *E' vietato affittare la poltrona/cabina a chi ha lavorato all'interno dell'impresa locante negli ultimi due anni in qualità di dipendente.*
4. *Se i locali di esercizio dell'attività sono condotti in locazione dal locatore, occorre il consenso espresso del proprietario degli stessi in merito all'esercizio dell'attività in forma di affitto di poltrona.*

### **ARTICOLO 10 quater** **(Affitto di poltrona/cabina – inizio dell'attività)**

1. *L'esercizio dell'attività attraverso l'istituto dell' "affitto di poltrona/cabina" è soggetto a comunicazione/Segnalazione Certificata di Inizio Attività congiunta locatore-affittuario da presentare, in modalità on*

---

<sup>2</sup>Circolare MISE – Ministero dello Sviluppo Economico – Prot. N. 0016361 – 31/01/2014 avente ad oggetto "Contratto di "affitto di poltrona" e "affitto di cabina" per le attività di acconciatore ed estetista"

line al Comune di Bra, Sportello Unico Attività Produttive, predisposta sulla apposita modulistica e allegando copia del contratto di gestione sottoscritto tra le parti.

2. L'affittuario inoltre deve:

- Dichiarare se nell'esercizio della suddetta attività utilizzerà esclusivamente le attrezzature o apparecchiature elettromeccaniche già in dotazione al locatore, ovvero se farà uso anche di altre di diretta proprietà. In tal caso dovrà produrre elenco completo delle stesse corredato dalle relative dichiarazioni di conformità e schede tecniche, ove previste.
- Allegare planimetria dettagliata dei locali di svolgimento dell'attività – in scala 1:100- con individuazione della/e postazione/i di lavoro concesse in affitto e della parte di eventuali locali ad uso comune, a firma congiunta dei due operatori (locatore e affittuario).

#### **ARTICOLO 10 quinquies**

##### **(Responsabilità in merito alla sicurezza nel caso di affitto di poltrona/cabina)**

1. Il locatore deve garantire la conformità degli impianti fissi (elettrico, idraulico, termico, climatizzazione, ecc.) presenti nei locali sede dell'attività, nonché la conformità alle vigenti norme di settore delle attrezzature di lavoro fisse presenti nei locali sede dell'attività ed utilizzate per l'esercizio della stessa, messe a disposizione dell'affittuario.
2. Qualora venissero rilevate, in fase ispettiva, condizioni strutturali insufficienti, nell'ambito della poltrona/cabina, tali da giustificare possibili provvedimenti sospensivi, gli stessi saranno applicati a carico del locatore in quanto responsabile della poltrona come da contratto stipulato.
3. L'affittuario risponde personalmente di eventuali comportamenti non conformi afferenti la propria attività.

#### **ARTICOLO 11**

##### **(Sospensioni temporanee e cessazione dell'attività)**

1. In caso di accertata mancanza dei requisiti igienico-sanitari da parte degli organi preposti, l'attività può venire sospesa fino alla eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere sanate entro il termine fissato dal competente organo tecnico, pena la cessazione dell'attività stessa. In mancanza dell'avvenuta ottemperanza delle prescrizioni il Comune ordina la chiusura dell'esercizio.
2. In caso di sospensione di attività per periodi superiori a dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, è prevista l'adozione del provvedimento di chiusura dell'esercizio oggetto del presente regolamento.
3. Il Comune ordina la chiusura dell'esercizio nel caso di perdita, da parte del titolare, dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 4, salvo quanto previsto dal comma 2.
4. Nel caso di chiusura dell'esercizio è fatto obbligo di inoltrare apposito modello di cessazione dell'attività entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento all'ufficio SUAP.

#### **ARTICOLO 12.**

##### **(Obbligo di esposizione della SCIA, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria)**

1. E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, la SCIA, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto o avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.
2. In regime di affitto di poltrona/cabina sia il locatore che l'affittuario hanno l'obbligo di esporre il proprio cartello prezzi, anche in caso di prezzi identici all'interno dello stesso esercizio

#### **ARTICOLO 13.**

##### **(Orari di apertura e chiusura degli esercizi)**

1. In ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività di acconciatore o estetista è obbligatoria l'esposizione al pubblico, dell'orario di apertura settimanale.
2. L'orario di apertura settimanale viene liberamente determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti: apertura antimeridiana non prima delle ore 07.00, chiusura serale non oltre le ore 22.00.



3. *Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico esercizio i titolari debbono scegliere un unico orario ed esporlo al pubblico a norma dei commi precedenti.*
4. *In regime di affitto di poltrona/cabina a garanzia dei principi di libera concorrenza potranno essere esposti cartelli orari personalizzati sia del locatore che dell'affittuario, che potranno anche operare in orari parzialmente diversi.*
5. *E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi di osservare la chiusura domenicale e la chiusura festiva infrasettimanale.*
6. *Il Sindaco, in caso di richiesta motivata da parte delle Associazioni di categoria, può accordare deroghe di ordine generale agli orari di apertura comunicati all'amministrazione comunale da ogni singola impresa.*<sup>3</sup>
7. *È consentita la protrazione dell'attività oltre i limiti di orario esclusivamente a porte chiuse e per l'ultimazione delle prestazioni in corso.*

#### **ARTICOLO 14** **(Vigilanza)**

*Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL CN 2 e qualsiasi altre Autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1*

#### **ARTICOLO 15** **(Sanzioni)**

1. *L'inosservanza delle norme del presente regolamento, salvo che la violazione non costituisca reato o che venga sanzionata da disposizioni legislative specifiche, è punita con la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da euro 75 a euro 450 secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981 n.689.*
2. *Chi esercita attività di estetista senza possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge n.1/1990, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo di euro 516 ad un massimo di euro 2.582 con le procedure previste dalla Legge Regionale n.38/1987.*
3. *Chi esercita attività di acconciatore senza il possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge n.174/2005, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo di euro 250 ad un massimo di euro 5.000 secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981 n.689.*
4. *Il competente Dirigente/Responsabile del Servizio ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza aver prestato la prescritta SCIA, dandone comunicazione alla Camera di Commercio e a tutti gli organi preposti al controllo.*
5. *Qualora venga esercitata l'attività in assenza di personale in possesso del necessario requisito professionale, il Comune vieta la prosecuzione dell'attività.*

#### **ARTICOLO 16** **(Disposizioni transitorie e finali)**

*Le attività che non ricadono tra le prestazioni di estetica o tra quelle di natura sanitaria possono essere effettuate nel rispetto delle correlative normative che le disciplinano.*

#### **ARTICOLO 17** **(Abrogazione ed entrata in vigore)**

*Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della Deliberazione di adozione. Il presente regolamento abroga e sostituisce quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 10.06.2005 divenuta esecutiva il 4 luglio 2005.*

---

<sup>3</sup>Comunicazione della Regione Piemonte Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato del 22/12/2014 prot. N. 648°19020